N. Rg. 138-1/2024 PU

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice Dott. Maurizio Atzori,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura rg. n. 138-1/2024 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento *ex* art. 67 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCI) promossa da:

MARIA GABRIELLA GUARINO, [redacted] (C.F. GRN MGB 66S64 G942I),

Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nadia Trifirò e Maria Olivia Zambelli

-

ricorrente

Con atto depositato in data 11.05.2024 Maria Gabriella Guarino, premesso di rivestire la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:

-Prededuzioni 100%

-Creditore Ipotecario 100% (*)

-Creditori privilegiati art. 2772 n. 4 c.c. 100% (**)

-Creditori privilegiati art. 2751 bis n. 2 CC 100% (**)

-Altri creditori privilegiati (priv. 18 e 20) 100% (**)

-Creditori chirografari 7,49% (**)

(*) poiché non è dato ipotizzare l'esito della vendita in asta del bene immobile, di cui la debitrice possiede 1/32, viene previsto il soddisfacimento integrale del creditore ipotecario IRC FAST SRL. I Gestori aggiorneranno il GD in ordine alla procedura.

Firmato Da: ATZORI MAURIZIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1aee18

(**) prudenzialmente i Gestori, stante la aleatorietà dell'esito della esecuzione immobiliare e del presumibile realizzo, hanno attribuito le percentuali di soddisfacimento indicate nella tabella tenuto conto della sola finanza messa a disposizione dalla ricorrente.

La Signora Guarino Maria Gabriella mette a disposizione dei propri creditori quanto segue:

- autofinanza mensile di Euro 260,00= per n. 13 mensilità annue, per anni 4, oltre ad una rata ulteriore a fine piano di Euro 300,00= e così per Euro 13.820,00=;
- ricavato vendita di 1/32 della quota di immobile nell'ambito dell'esecuzione immobiliare sub RGE 71/2003 avanti il Tribunale di Potenza, stimato ad oggi in Euro 29.937,50= cui andranno applicati deprezzamenti ed eventuali ribassi nell'ambito della vendita competitiva.

E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dai professionisti delegati dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna, Avv. Ilaria Schiavi Tessitore, Avv. Piero Bennasciutti e Avv. Alessia Tarlazzi, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza del debitore nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere; il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori, sia compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCI.

Con decreto in data 19.06.2024 il Giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC.

L'OCC, con nota trasmessa in data 24.7.2024, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI e ha dato atto della presentazione, nei termini, delle osservazioni pervenute da parte del creditore FIDES S.p.A.. I Gestori hanno rilevato che il piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss CCI proposto dalla sig.ra Guarino sia omologabile, nonostante la contestazione di convenienza mossa da FIDES SPA, in quanto l'opponente non trarrebbe alcun vantaggio dall'apertura della liquidazione controllata della ricorrente.

Questo Giudice ritenendo necessario sentire le parti al fine di risolvere ogni contestazione sorta, con decreto del 26.07.2024 ha convocato le parti.

All'udienza fissata sono comparsi parte ricorrente per il tramite dei suoi Legali, i Gestori della crisi e il creditore FIDES S.p.A.. Tutti si sono riportati alle rispettive osservazioni e considerazioni.

Firmato Da: ATZORI MAURIZIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1aee18

La prima contestazione mossa da FIDES S.p.A. è relativa alla inammissibilità della proposta in quanto ritiene che il piano proposto non risulti assolutamente conveniente per la stessa, essendo assai esigua la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, con conseguente cospicua perdita del capitale erogato alla debitrice e con evidente danno patrimoniale. A tal fine il creditore corrobora le proprie doglianze richiamando la recente pronuncia della Suprema Corte n. 28013 del 26 settembre 2022. A tal proposito si evidenzia che la pronuncia riguardava una proposta di soddisfazione del ceto creditorio chirografario nella "esigua percentuale 3,82%". Nel caso di specie, la situazione rappresentata è ben diversa, dato che la percentuale offerta al ceto chirografario dall'odierna ricorrente è pari al 7,49%, vale a dire corrispondente a più del doppio rispetto a quanto indicato nella citata sentenza. (cfr. sent. Tribunale di Bologna rg 56/2022)

Ad ogni modo, i Gestori hanno attestato la convenienza della proposta della ricorrente rispetto alla Liquidazione controllata come già evidenziato nella propria relazione (cfr. pag. 25 Relazione OCC). Pertanto, in merito a tale osservazione, questo Giudice condivide pienamente le conclusioni a cui sono pervenuti i Gestori secondo cui la proposta di Ristrutturazione dei debiti del consumatore deve semmai rispettare i dettami dell'art. 67 co 4 CCII, dovendo assicurare ai creditori un trattamento non inferiore a quello ipotizzabile nell'ipotesi liquidatoria. Ma vi è di più. Nel caso di specie, la soddisfazione del ceto creditorio previsto nel ricorso e nella relazione gestoria è prudenziale e meramente indicativa, posto che si è tenuto conto della sola autofinanza della ricorrente (dato certo), non potendosi stabilire *ex ante* quale sarà il ricavato dalla vendita del compendio immobiliare staggito.

Quanto all'osservazione mossa dal creditore circa l'asserita assenza del requisito della meritevolezza in capo alla ricorrente concludendo a pag. 9 della memoria che *"risulta impossibile accertare che la situazione di sovraindebitamento non sia stata creata con colpa grave o dolo dal ricorrente"*, FIDES, infatti, fonda le proprie convinzioni sulla mancata chiarezza nel ricorso su *"come si sia determinata l'esposizione debitoria che risulta non quantificata né qualificata"*, emergendo solo che il debitore ha nel tempo *"assunto una rilevante serie di obbligazioni nella consapevolezza di non potervi adempiere"*.

In merito si osserva, innanzitutto, che il Collegio alla pag. 9 della propria Relazione ha preso posizione dul requisito soggettivo precisando *che "Fermo il disposto di cui all'art. 69 CCII, i sottoscritti hanno potuto escludere un indebitamento connotato da colpa grave o dolo: l'esame della situazione debitoria che ha rivelato una marcata esposizione verso l'apparato finanziario – bancario evidenzia tutt'al più una colpa lieve in capo alla Signora Guarino, che ha potuto sempre*

Firmato Da: ATZORI MAURIZIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1aee18

contare su di uno stipendio statale certo e sicuro attraverso il quale onorare le obbligazioni assunti."

Ciò detto, e a fronte della giurisprudenza citata dal creditore ancora riferita alle fattispecie disciplinate dalla L. 3 del 2012, chi scrive ritiene di condividere il recente orientamento giurisprudenziale, ed, in particolare, Corte d'Appello di Bologna sentenza 9 febbraio 2024, n. 309, con cui la Corte aderisce all'abbandono della tesi del c.d. "shock esogeno" formatasi nell'ambito del predecessore piano del consumatore previsto dalla legge n. 3 del 2012, schierandosi a favore dell'orientamento, più permissivo, che consente di accedere alla ristrutturazione il debitore consumatore pur in assenza di fattori esterni ed imprevedibili quali cause del sovraindebitamento incolpevole.

In particolare, la Corte Felsinea allineandosi già alla precedente giurisprudenza di legittimità (Cass. 22 settembre 2022 n. 27843; Cass. 27 luglio 2023, n. 22890) e di merito (Appello Firenze, 8 novembre 2023, Trib. Reggio Calabria 25 gennaio 2024, formatasi sul punto, ha ritenuto che "*diversamente dall'art. 12 bis l. 3/2012 nella sua originaria formulazione, l'art. 69 CCII prevede espressamente che* ***il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave****",* andando quindi ad eliminare "*il requisito della valutazione della colpa genericamente intesa, avendo il legislatore deciso – ai fini dell'ammissione del debitore alle procedure di sovraindebitamento –* ***di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio, che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento****, eliminando di fatto il giudizio di meritevolezza ed ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi*".

Nel caso di specie, l'OCC ha accertato che la debitrice è ricorsa al credito al consumo, anche attraverso importanti cessioni del quinto dello stipendio (sempre onorati nel tempo) non già destinando le somme a spese voluttuarie *(come pure* appurato dalle verifiche delle banche dati come il PRA dalla quale non risulta mai acquistata un'auto e dagli estratti conto, ma facendosi carico del fabbisogno primario del proprio nucleo, dato atto che il marito è privo di stabile occupazione, e aiutando la famiglia di origine.)

Pertanto, il giudizio sulla diligenza della debitrice è stato elaborato analizzando la situazione personale e familiare della stessa, considerando lo *status* culturale della Signora Guarino priva di preparazione specifica in materia finanziaria, non già in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione dell'obbligazione.

Firmato Da: ATZORI MAURIZIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1aee18

Anche le dichiarazioni rese dalla creditrice sulla presunta mala fede della debitrice non possono trovare accoglimento. FIDES, infatti, eccepisce che la debitrice (e pure l'OCC) avrebbe occultato ai creditori le cause di sovraindebitamento, in particolare con riferimento al finanziamento contratto con IBL Banca S.P.A.. Sul punto è sufficiente constatare che FIDES si è sostituita a IBL avendo rilasciato il finanziamento al fine di *"estinzione di altro rapporto"* (come da questionario prodotto dall'opponente cfr. doc. 2 osservazioni FIDES). Non si capisce, pertanto, come possa lamentare la presunta omissione di un fatto, di cui per prima la finanziaria era a conoscenza: il prestito IBL, infatti, è stato anticipatamente estinto proprio grazie all'erogazione del prestito di FIDES!

Ad ogni modo, quanto alla valutazione sul merito creditizio, già l'OCC dichiarava nella propria relazione che *"è possibile ritenere che, pur effettuando i calcoli sulla scorta dei parametri previsti dall'art. 68 cit., Fides s.p.a. e Prestitalia s.p.a. (garantite rispettivamente da cessione del quinto e delegazione di pagamento) ed a seguire Unicredit Banca abbiamo astrattamente tenuto conto del merito creditizio al momento dell'erogazione dei finanziamenti.*

Se, però, si considera che già dal 2011 il nominativo della debitrice era segnalato a sofferenza in Centrale Rischi della Banca d'Italia dalla cessionaria Deutsche Bank, la presenza della stessa tra i c.d. "cattivi pagatori" avrebbe dovuto indurre a negare i prestiti." (cfr. pag. 23 Relazione OCC)

In conclusione, si ritiene che spetti alla creditrice – ai sensi dell'art. 124bis TUB – verificare il merito creditizio del consumatore "*sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*", adoperandosi anche mediante l'utilizzo e la consultazione di Banche dati creditizie in dotazione esclusivamente agli "addetti ai lavori", indubbiamente più attendibili e complete rispetto alle informazioni "*se del caso fornite dal consumatore stesso*".

In ogni caso, come recentemente affermato dalla summenzionata Corte d'Appello di Bologna, anche a voler aderire alla tesi dell'immeritevolezza e/o della esistenza di atti di frode, si deve ritenere che *"a fronte delle due condotte (quella del debitore e quella del finanziatore) entrambe colpevoli, quella del debitore non impedisca l'accesso al beneficio, non essendo caratterizzata da gravità, mentre quella del finanziatore sia comunque preclusiva del reclamo [o dell'opposizione innanzi al giudice di primo grado], dato che l'art. 69, secondo comma, cci, prevede come ostativa una condotta caratterizzata dall'aggravamento del passivo del consumatore, anche per sola colpa semplice, o da violazione delle modalità di accertamento del merito creditizio"* (cfr. Corte d'Appello di Bologna, 9 febbraio 2024, n. 309).

Firmato Da: ATZORI MAURIZIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1aee18

Da ultimo, l'opponente contesta che la proposta di cui è causa sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, lamentando il mancato annovero della quota di TFR sin qui maturato nella massa attiva della eventuale liquidazione a disposizione dei creditori, quale bene del patrimonio *"in quanto diritto di credito già formato, sia pure non ancora esigibile"*.

Anche tale doglianza non può essere condivisa. Già l'OCC attesta che il TFR accantonato "*non è esigibile trattandosi di dipendente pubblico"*. *(cfr. pag. 12 Relazione)*. E invero l'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto la possibilità di richiedere l'anticipo di una quota di TFS/TFR (entro i 45.000 euro) per i dipendenti pubblici che cessano o sono cessati dal servizio per collocamento a riposo, avendo raggiunto i requisiti ordinari per l'accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia, come disciplinati dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modifiche, oppure avendo optato per l'accesso a pensione con la cosiddetta "quota 100", di cui all'articolo 14 dello stesso decreto-legge n. 4 del 2019: non essendo applicabile al caso di specie il Trattamento di Fine Servizio non è dunque esigibile.

Inoltre, su tale questione, è condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui il TFR ha natura di credito futuro che sorge soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro e pertanto, il diritto a percepire la suddetta indennità non è ancora sorto, poiché il rapporto di lavoro è ancora in essere. Peraltro, come precisato nella Relazione dell'OCC ex art. 70 e pure dalle considerazioni della debitrice in risposta alle osservazioni della FIDES, non vi sono elementi per ritenere che il rapporto di lavoro della debitrice possa cessare anticipatamente rispetto all'età pensionabile, avendo la stessa una età anagrafica di anni 57. Anche in caso di Liquidazione controllata il TFR andrebbe ricompreso nell'attivo solo se divenuto esigibile prima dell'apertura della liquidazione controllata, essendo solo in tal caso divenuto parte del patrimonio del debitore, così come qualora divenisse esigibile nel corso del triennio dall'apertura della procedura di liquidazione controllata, si veda sul punto Tribunale di Parma 22/05/2024.

Alla luce delle superiori ragioni, la proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ex art. 2, I comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.

Il procedimento delineato dall'art. 70 CCI è stato eseguito correttamente. Non ricorrono neppure le condizioni ostative *ex* art. 69, I comma, CCI, in quanto la ricorrente non risulta essere stata già esdebitata nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte

Firmato Da: ATZORI MAURIZIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1aee18

dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Corretta appare anche la proposta nella parte in cui prevede la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dei redditi da lavoro e con delega di pagamento conformemente alle previsioni dell'art. 67, III comma, CCI, effetti che si producono immediatamente con la presente pronuncia.

Alla luce della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, inoltre, il piano deve ritenersi fattibile, poiché i redditi di cui dispone la ricorrente appaiono sufficienti per fronteggiare gli impegni assunti con la proposta, considerando anche che le percentuali di soddisfacimento indicate nella proposta tengono conto prudenzialmente della sola finanza messa a disposizione dalla ricorrente, mentre non tengono conto del presumibile valore di realizzo dell'esecuzione immobiliare di cui sopra.

Va infine rilevato che il ricorso indica, tra i crediti prededucibili, il compenso del Gestore della Crisi. Tale previsione – conforme al disposto dell'art. 6 I comma lett. a) CCI - va tuttavia coordinata con l'art. 71, IV comma CCI.

Pertanto, condividendo l'orientamento giurisprudenziale di merito espressosi a riguardo (*cfr.* Tribunale Nocera Inferiore, 10 gennaio 2024, Est. Longo; Tribunale Rimini, 05 gennaio 2024, Est. Rossi; Tribunale Forlì, 13 luglio 2023, Est. Branca), nell'attenersi alla previsione normativa come meglio *infra* illustrata, si ritiene che il compenso spettante al professionista (*rectius* Collegio dei professionisti nel caso *de quo*) designato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso cui è iscritto, sia liquidato (e pagato) solo al termine dell'avvenuta esecuzione del programma di liquidazione della procedura di sovraindebitamento. Solo in quel momento, infatti, il Giudice potrà tener conto dell'intera attività svolta dall'OCC e della diligenza impiegata nello svolgimento dell'incarico.

Al fine di non violare il disposto del citato art. 6, I comma, lett. a) CCI, il debitore dovrà accantonare la somma stimata per il compenso del Gestore fino alla completa esecuzione della procedura. Va peraltro ammessa la possibilità di riconoscere un acconto sul compenso finale, da richiedersi a cura dell'OCC ai sensi dell'art. 71, quarto comma.

Sempre in merito ai crediti prededucibili, come pure precisato da questo Giudice in sede di udienza tenutasi in data 13/09/2024, il compenso dell'Advisor non rientra tra i crediti prededucibili, bensì è da ritenersi un credito privilegiato.

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCI.

Firmato Da: ATZORI MAURIZIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1aee18

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro due giorni successivi sul sito web del Tribunale ex art. 70, ottavo comma, CCI.

P.Q.M.

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **MARIA GABRIELLA GUARINO,** [redacted] (C.F. GRN MGB 66S64 G942I);
2. dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano così come sopra precisato, accantonando il compenso dell'OCC così come stimato fino al termine della procedura;
3. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) terminata l'esecuzione, presenti – sentito il debitore – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso;
4. dispone lo scioglimento della cessione del quinto dello stipendio a favore di FIDES SPA n. [redacted] del 18.12.2017 nonché la sospensione della delega di pagamento a favore di Prestitalia s.p.a. [redacted] del 10/09/2018, con cristallizzazione del debito residuo alla data di deposito del presente provvedimento;
5. dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it e sia comunicata ai creditori;
6. ordina la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari a cura dell'OCC;
7. dispone la chiusura della procedura.

Bologna, 3 Ottobre 2024

Il Giudice
Dott. Maurizio Atzori

Firmato Da: ATZORI MAURIZIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1aee18